

EDUCARE COME MISSIONE RELIGIOSA

di *Pietro Braidò*

Quid par illi arti, quae dirigendae animae
et efformandae iuvenis menti et indoli in-
cumbit?

(S. Joann. Chrysost., Homil. 60 in Matth., 18)

Non si parlerà soltanto dei diritti educativi della Chiesa, ma anche e insieme dei doveri gravi e stupendi che incombono a tutti coloro che vivono nella Chiesa attivamente responsabili, sia pure in misura diversa.

I diritti anche in questo caso si riassumono in proposizioni molto semplici o troppo complicate: ovvie e lineari per chi accetta il punto di vista cattolico, estremamente logico, ragionevole alla luce delle premesse della Fede, consapevolmente e liberamente accolta; ostiche, invece, per chi vive ai margini della Chiesa, fiero della sua « libertà », individuale oppure per chi addirittura la giudica troppo da lontano per poterne adeguatamente valutare l'essenza, gli scopi e la reale posizione storica.

Per chi vive « dentro » — ed è a questi che si rivolge il discorso — è breve ed elementare l'elenco dei diritti, fonte o espressione di corrispondenti doveri non mai sufficientemente meditati, approfonditi, adempiuti. Anche sotto questo profilo la vita nella Chiesa si presenta come una severa e mai interrotta « milizia », un religioso « servizio » di Dio e del prossimo.

* * *

Per quanto possa sembrare strano a chi continua a parlare di volontà « monopolizzatrice » della Chiesa — si stabiliscono, addirittura, speciosi parallelismi tra la Chiesa e forme ben definite di totalitarismo ideologico e politico — il fondamentale suo atteggiamento nel campo dell'insegnamento è dell'educazione è costituito dall'accettazione di una esplicito solenne dovere. La Chiesa si arresta di fronte

alla persona singola, alla sua libertà, alla sua dignità, di fronte ai suoi radicali diritti umani e di fronte alla istituzione educativa naturale che è la famiglia. È questo il cardine del suo diritto educativo. « La Chiesa, infatti, quantunque, conscia com'è della sua divina missione universale e dell'obbligo che tutti gli uomini hanno di seguire l'unica vera religione, non si stanchi di rivendicare a sé il diritto e di ricordare ai genitori il dovere di far battezzare ed educare cristianamente i figli di parenti cattolici, è però tanto gelosa della inviolabilità del diritto naturale educativo della famiglia, che non consente, se non sotto determinate condizioni e cautele, di battezzare i figli degli infedeli, o comunque disporre della loro educazione, contro la volontà dei genitori, sino a quando i figli non si possono determinare da sé abbracciando liberamente la Fede » (Pio XI, Enc. « Divini illius Magistri »). Ed infatti la grave obbligazione oggettiva che gli infedeli hanno di fronte a Dio sul piano religioso morale di abbracciare la vera Religione, quella da Lui voluta e rivelata, non importa alcuna potestà di giurisdizione della Chiesa su di loro.¹

E d'altra parte, questo è il primo compito della Chiesa nei riguardi della famiglia cristiana: il rispetto e il potenziamento della sua specifica funzione e missione educativa. « La famiglia, che ha un mandato speciale per comunicare progressivamente alla prole, durante la crescita, l'orientamento fondamentale di persona umana, deve poter contare per quest'impresa sull'aiuto complementare della Chiesa. Quest'aiuto si potrebbe proporre alla famiglia sotto la duplice forma: a) un ufficio di vigilanza e di sindacato sull'insegnamento del diritto naturale e della morale in tutte le istituzioni d'educazione frequentate dai suoi fedeli...; b) un ufficio di magistero propriamente religioso cioè d'insegnamento delle verità della fede e di ministero della grazia e dei sacramenti, al fine di formare il vero e perfetto cristiano. A tale scopo la Chiesa deve restare il più possibile vicino alle famiglie e a loro disposizione ... Questa offerta di servizi da parte della Chiesa può andare dalla diligente presenza di un cappellano nelle scuole non

¹ Si constata anche di fatto che, in genere, le « manipolazioni » (usiamo un termine generico atto a indicare influssi buoni e cattivi) cui sono sottoposti gli alunni nelle istituzioni educative ecclesastiche sono molto meno accentuate che nelle scuole cosiddette laiche o neutre. Il confronto è ancor più favorevole alla Chiesa se si tengono presenti le sue scuole per acattolici. Si potrebbero riportare sta-

tistiche interessanti, donde si ricava il gran numero di non cattolici, i quali pur frequentando scuole cattoliche vi trovano il massimo rispetto per le loro convinzioni religiose e morali; il che non sembra accadere in ugual misura in certe scuole laiche o neutre frequentate da alunni cattolici. Non pare che la tolleranza sia una virtù specifica dei nemici della cosiddetta « intolleranza » clericale.

fondate da lei, fino alla perfetta organizzazione, e a suo carico, di scuole d'ogni grado, elementari, medie, superiori. Il diritto della famiglia a beneficiare di questa assistenza della Chiesa, sia in particolari cappellanie, sia in istituzioni e in vere e proprie scuole, dev'essere consacrato da tutte le legislazioni. Tanto più che questo diritto delle famiglie corrisponde al diritto imprescrittibile della Chiesa di fondare liberamente istituti d'istruzione e d'educazione di ogni specie» (Codice della famiglia, art. 131).

* * *

Sui diritti fondamentali dell'educando e della famiglia si innesterà poi — in forza di un preciso mandato magistrale divino e della maternità soprannaturale della Chiesa — il diritto esclusivo di Essa all'insegnamento e all'educazione della Religione soprannaturale cristiana nella sua interesseza.² Naturalmente l'accettazione da parte dei singoli di questo diritto non può essere cosa ovvia e a se stante, che possa sorgere dalla semplice sua proclamazione; essa è praticamente subordinata all'accettazione almeno globale del mondo soprannaturale cristiano: Cristo Dio, Rivelatore, Redentore; la Chiesa Corpo Mistico di Cristo, con il compito di continuarne nei secoli — autoritativamente e giuridicamente organizzata — l'opera dottrinale e salvifica; l'inserimento del singolo cristiano nella Chiesa mediante il Battesimo, con diritti e doveri, tra cui, evidentemente, quello di riconoscere e accogliere la realtà e la funzione della Chiesa rispetto a tutta la sua vita religiosa e morale soprannaturale, individuale e sociale; in particolare, l'impegno cristiano e ecclesiale in rapporto alla realtà religioso-morale della famiglia, con i diritti e doveri di cui è portatrice; gli obblighi educativi creati nei « parentes » dal matrimonio cristiano, per cui essi ricevono anche un mandato uffi-

² In questo senso soprattutto ed essenzialmente valgono ripetute affermazioni di Pio XI: « A queste due società, l'una e l'altra esclusivamente incaricate dell'orientamento fondamentale e definitivo della persona umana, spetta un " diritto primordiale in materia d'educazione " » (*Codice della famiglia* di MALINES, articolo 130, b). « La missione dell'educazione spetta innanzi tutto, soprattutto, in primo luogo alla Chiesa e alla famiglia, alla

Chiesa e ai padri e alle madri; spetta a loro per diritto naturale e divino e perciò in modo inderogabile, ineluttabile, insurrogabile » (Pio XI agli alunni del collegio di Mondragone, 14 maggio 1929). La Chiesa « è l'ambiente educativo più strettamente ed armoniosamente congiunto con quello della famiglia cristiana ». « La Chiesa e la famiglia costituiscono un solo tempio dell'educazione cristiana » (*Enciclica Divini illius Magistri*).

*ciale, una investitura della Chiesa di educare religiosamente e moralmente nomine et auctoritate eius e, quindi, in subordinazione ad essa.*³

* * *

Ne scaturiscono con consequenziale logicità i capisaldi del diritto educativo della Chiesa, affermati nel Codice di diritto Canonico, nella Lettera Enciclica Divini illius Magistri e in innumerevoli prese di posizione e precisazioni. Si possono così riassumere: 1) diritto diretto e totale della Chiesa per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione religiosa dei cattolici, qualunque scuola essi frequentino; 2) diritto indiretto e parziale su tutte le altre materie e contenuti educativi in quanto — e solo in quanto! — siano in connessione con la fede e l'istruzione religiosa; 3) l'obbligo dell'istruzione religiosa nelle scuole primarie e secondarie di qualsiasi genere, cattoliche o frequentate da cattolici, con la relativa approvazione di libri e di insegnanti, e le necessarie ispezioni da parte dell'Autorità Ecclesiastica; 4) la proibizione di principio ai cattolici di frequentare scuole acattoliche, neutre, miste (« o comuni »); 5) il diritto di fondare scuole di qualsiasi tipo non solo per la preparazione di coloro che aspirano a dedicarsi ai ministeri ecclesiastici, ma anche per tutti gli altri: lo esige se non altro la parità giuridica rispetto a privati o altre associazioni, ma soprattutto la necessità di un migliore conseguimento del suo fine proprio, l'istruzione e l'educazione religioso-morale dei propri sudditi, tanto più quando la società civile o i privati non vi provvedono nelle loro scuole. « Adunque, di pieno diritto, la Chiesa promuove le lettere, le scienze e le arti, in quanto necessarie o giovevoli all'educazione cristiana, oltre che a tutta l'opera per la salvezza delle anime, anche fondando e mantenendo scuole e istituzioni proprie in ogni disciplina e in ogni grado di cultura. Nè è da stimarsi aliena dal suo magistero materno la stessa educazione fisica, come la chiamano, appunto perchè anch'essa ha ragione di mezzo che può giovare o nuocere all'educazione cristiana ». Ciò « non reca il minimo inconveniente agli ordinamenti civili, perchè la Chiesa, nella sua prudenza materna, e non si oppone che le sue scuole ed

³ Prescindendo dalla questione giuridica relativa ai « soggetti » della giurisdizione ecclesiastica, da questo punto di vista soggettivo-morale, come si è potuto leggere nel documento stilato dal Comitato Teologico di Lione — pubblicato su

« Orientamenti » nel 1957, fasc. settembre-ottobre — praticamente « i suoi diritti riguardano quegli uomini che sono suoi figli, cioè che, avendo ricevuto il battesimo, credono e praticano ciò che essa insegna » (p. 474).

istituzioni educative per i laici si uniformino, in ciascuna nazione, alle legittime disposizioni dell'autorità civile, ed è in ogni modo pronta ad accordarsi con questa, e a provvedere di comune intesa, dove sorgessero difficoltà ». « *Inoltre, è diritto, inalienabile della Chiesa, e insieme suo dovere indispensabile, vigilare tutta l'educazione dei suoi figli, i fedeli, in qualsiasi istituzione, pubblica o privata, non soltanto rispetto all'insegnamento religioso ivi impartito, ma per ogni altra disciplina e per ogni ordinamento, in quanto abbiano relazione con la religione e la morale. Nè l'esercizio di questo diritto potrà stimarsi ingerenza indebita, ma preziosa provvidenza materna della Chiesa, nel tutelare i suoi figli dai gravi pericoli di ogni veleno dottrinale e morale. Ed anche questa vigilanza della Chiesa, come non può creare nessun vero inconveniente, così non può non recare efficace giovamento all'ordine e al benessere delle famiglie e della società civile, tenendo lontano dalla gioventù quel veleno morale, che in questa età inesperta e mobile suole avere più facile presa e più rapida estensione nella pratica* » (Enc. Divini illius Magistri).

* * *

Parlando di diritti è già tornata più volte la parola « missione », « dovere ». È naturale avvenisse così. Chi confondesse la Chiesa con un qualsiasi stato totalitario dimostrerebbe semplicemente di ignorare la distanza infinita esistente tra sociologismo o socialismo collettivista e personalismo cristiano (comunitario, certo! — la Chiesa è « Corpo Mistico », ma costituito di persone, da esaltare e glorificare —). La Chiesa è un Regno al servizio degli uomini e di Dio. Il Capo della Chiesa è il *Servus servorum Dei*. È l'insegnamento evangelico più elementare. Il *ius* è legato ad un *officium*: nella Chiesa chi insegna, nutre, governa ha il supremo diritto e privilegio di dover servire.

A questo punto dovrebbe diventare più fervido il discorso sulle impegnative responsabilità dell'educatore cristiano, e cioè di tutti coloro che nella Chiesa — dal vertice alla base — in misura diversa ne possiedono il *divinum ius docendi* (et educandi). Questa non è più estrinseca, per quanto utile e necessaria, apologia di diritti, e di canoni. Diventa pressante sollecitazione all'attiva, diligente, intelligente amministrazione di un patrimonio di valori, di grazia e di vita divina, che non deve rimanere tesoro nascosto, lucerna sotto il moggio, talento non trafficato. Ne sono infatti, immensamente impegnativi le finalità, le modalità, i mezzi. Si agisce nomine et auctori-

tate Ecclesiae e cioè per volontà di Dio; si lavora per la Sua gloria; si opera per la salvezza soprannaturale dei figli di Dio. Si adempie, in una parola, ad un dovere « religioso », ad una trascendente, anzi soprannaturale « missione ».

* * *

Il riconoscimento di questa investitura, di questo onus doveroso, avviene anzitutto al vertice. Pio XII stesso l'ha affermato con precise e felici espressioni. « Nel richiamare alla vostra coscienza di educatori tale dignità e responsabilità, Noi stessi, per divina disposizione Vicario, e quindi investito dei medesimi uffici di Colui che sulla terra amò di essere chiamato « Maestro », Noi stessi C'includiamo nel numero di coloro che rappresentano in varia misura la mano della Provvidenza nel condurre l'uomo al fissato suo termine. Non è forse questa Nostra Sede principalmente una Cattedra? Non è Nostro primo ufficio il Magistero? Non ha il divino Maestro e Fondatore della Chiesa dato a Pietro e agli Apostoli il fondamentale precetto: insegnate, fate discepoli (Matth. 28, 19)? Educatori di anime Noi Ci sentiamo e siamo; sublime scuola è, in misura non secondaria, la Chiesa, come gran parte dell'ufficio sacerdotale consiste nell'insegnare e nell'educare. Nè poteva essere diversamente nell'ordine nuovo instaurato da Cristo, che si fonda tutto sui rapporti della paternità di Dio, da cui deriva ogni altra paternità in cielo e sulla terra (cfr. Eph. 3, 15), dalla quale, in Cristo e per Cristo, promana la Nostra paternità verso tutte le anime. Ora chi è padre, è per ciò stesso educatore, poichè come luminosamente spiega l'Angelico Dottore, il primordiale diritto pedagogico non si appoggia su altro titolo che su quello della paternità (cfr. S. Th. 2^a 2^{ae}, q. 102, a. 1). Ecco perchè mentre vi esprimiamo la nostra gratitudine nell'accogliervi, vi parliamo come a collaboratori diretti in questa che è opera di Dio e della Chiesa, impresa la più nobile forse secondo l'unanime giudizio della stessa sapienza umana, rappresentata da Cicerone, che per altro guardava il mondo con occhi pagani: « Quod munus rei publicae afferre maius meliusve possumus, quam si docemus atque erudimus iuventutem? » (De divinatione, lib. 2, cap. 2). Onde immensa è la responsabilità di cui partecipiamo insieme, benchè in diverso grado, ma non in campi del tutto separati, la responsabilità delle anime, della civiltà, del miglioramento e della felicità dell'uomo sulla terra e nei cieli » (Pio XII, 6 sett. 1949, ai partecipanti al II Congresso Nazionale dell'UCIIM).

Partecipazioni di poteri e di responsabilità educative e magistrali si hanno successivamente in gradi molto diversi in tutta la Chiesa, dai Vescovi, che hanno il potere di magistero, del sacerdozio e di governo da Cristo stesso, come il Pontefice (« maestri di diritto divino »), fino all'ultimo fedele, che avesse autorità educativa o magistrale diretta o delegata. Sono concetti richiamati in un'altra forte Allocuzione di Pio XII: « Essi e principalmente il Supremo Maestro della Chiesa e Vicario di Cristo in terra, possono chiamare altri come propri collaboratori e consiglieri nel Magistero allo scopo di delegare loro (sia in via straordinaria, sia in forza del conferito ufficio - cfr. can. 1328), la facoltà d'insegnare. Quanti sono assunti in tal guisa all'insegnamento, esercitano l'ufficio di maestro non a nome proprio, nè per titolo di scienza teologica, ma in forza della missione che hanno ricevuto dal legittimo Magistero ed a questo sempre la loro potestà è soggetta, nè mai diventa « sui iuris », cioè indipendente da ogni potere. I Vescovi, invece, anche quando hanno concessa tale facoltà, ma si privano del diritto di insegnare, nè si esimono dal gravissimo dovere di provvedere e di vigilare intorno all'integrità e alla sicurezza della dottrina che viene impartita dagli altri chiamati a collaborare. Perciò il legittimo Magistero della Chiesa non lede o reca offesa a nessuno di coloro, cui venne conferita la missione canonica, quando esso desidera rendersi conto ed accertarsi intorno a ciò che insegnano e propugnano coloro ai quali è stata affidata la missione dell'insegnamento, sia nelle lezioni fatte a viva voce, o nei libri, dispense, o riviste riservate agli uditori, sia nei libri ed altri scritti di pubblica ragione. Non è Nostra intenzione estendere a tale scopo a tutte queste cose le norme giuridiche circa la previa censura dei libri, poichè sono a disposizione tante altre maniere e vie per giungere con sicurezza a conoscenza della dottrina dei docenti. D'altra parte queste precauzioni e questa circospezione del legittimo Magistero, non vogliono affatto dire diffidenza o sospetto — come neppure la professione di fede che la Chiesa richiede dagli insegnanti e da molti altri (cfr. can. 1406, n. 7 e 8) — al contrario, l'aver concesso la facoltà d'insegnare suona fiducia, buona stima, onore manifesto a quegli cui si concede. La Santa Sede stessa, se talvolta fa indagini e vuol sapere che cosa s'insegna in taluni seminari, collegi, atenei, università, in materia di sua competenza, non vi è indotta da altro motivo che dalla coscienza sia del mandato di Cristo sia dell'obbligo che ha davanti a Dio di difendere la sana

dottrina e di conservarla integra e incorrotta. Inoltre questo doveroso esercizio di vigilanza tende anche a difendere e a stimolare il vostro diritto e dovere di pascere il gregge a voi affidato con la verità del genuino insegnamento di Cristo ».

« Quanto ai laici. è chiaro che possono anch'essi essere chiamati o ammessi dai legittimi Maestri come collaboratori e collaboratrici nella difesa della fede. Basta ricordare l'insegnamento della dottrina cristiana, al quale attendono tante migliaia di uomini e di donne, nonchè le altre forme dell'apostolato dei laici. Tutto ciò è degno di singolare encomio, e può e deve promuoversi con ogni sforzo. Ma occorre che tutti questi laici siano e rimangano sotto l'autorità, la guida e la vigilanza di coloro, che per divina istituzione sono stati costituiti maestri nella Chiesa di Cristo. Non vi è infatti nella Chiesa, nelle materie attinenti alla salvezza delle anime, magistero alcuno che sia sottratto a questa autorità e vigilanza » (Pio XII, 3 maggio 1954, ai Cardinali, Arcivescovi e Vescovi convenuti a Roma per la canonizzazione di Pio X).

* * *

Naturalmente, non ci si ferma alle cautele e agli inviti prudenziali negativi. Anche nell'esercizio della propria professione educativa è soprattutto necessario sentirsi pienamente e arditamente « cattolici ». Questo significa, tra l'altro, sforzo quotidiano per uscire dai particolarismi, dai complessi di inferiorità, dalle conventicole, per respirare, pensare ed agire universalmente, con senso largo, aperto, generoso della propria missione educativa. Responsabilità educativa religiosa: apertura a Dio e a Cristo; responsabilità cattolica: senso eminentemente sociale. In sintesi: ampiezza sconfinata e grandezza incommensurabile di fini e di ideali educativi, interiorità e profondità di motivazioni, ricchezza e varietà di mezzi naturali e soprannaturali, sicurezza e solidità comunitaria e gerarchica di lavoro. C'è quanto è necessario per vivere la propria missione educativa in una intensa e luminosa atmosfera di spiritualità, di libertà e di tensione al bene e al meglio.

PIETRO BRAIDO